



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale per i minorenni di Roma composto da

Dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
Dott. Claudio Cottatellucci	Giudice estensore
Dott.ssa Vittoria Anna Manolio	Giudice onorario
Dott. Luca Anisini	Giudice onorario

Nella Camera di Consiglio del 2 novembre 2017 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Hanno presentato ricorso ex art. 31, terzo comma del d. lgs. n. 286/1998, con atto depositato il [redacted] i sig.ri [redacted] (alias [redacted]), nata a [redacted] il [redacted], e [redacted] (alias [redacted]), nato a [redacted] il 17 aprile 1981, genitori del minore [redacted] nato a Roma il giorno [redacted], e [redacted], nata a [redacted] il [redacted] chiedendo di essere autorizzati alla permanenza in Italia.

Hanno affermato che erano giunti in Italia con i figli e vivevano assieme alla nonna materna, sig.ra [redacted], nata in Ucraina il 30 gennaio 1934, regolarmente soggiornante in Italia da tempo; avevano entrambi un'occupazione lavorativa come lavoratrice domestica e come muratore, i figli erano regolarmente iscritti a scuola e frequentanti attività extrascolastiche, il loro rientro nel paese di origine avrebbe privato loro di una presenza indispensabile che la nonna materna, da sola, non avrebbe potuto surrogare.

Per queste ragioni hanno insistito nella richiesta formulata in ricorso.

Il giudice relatore ha dato incarico al servizio sociale competente, con provvedimento del 28 aprile 2017, di effettuare una valutazione approfondita sulla condizione sociofamiliare dei minori, sull'adeguatezza delle figure genitoriali, sulla qualità dell'educazione e della cura dei figli.

Nell'udienza del 19 settembre 2017 sono stati sentiti entrambi i genitori ed il figlio [redacted]; tenuto conto delle informazioni raccolte, pur in assenza della valutazione del servizio sociale che non ha risposto nei tempi indicati, la causa è stata inviata al PM per il parere conclusivo.

Il pm nel parere conclusivo si è espresso in termini favorevoli all'accoglimento del ricorso; nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2017 il giudizio è stato discusso e deciso.

Deve essere innanzitutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità inerente l'interpretazione dell'art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/1998, secondo il quale la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore svolge la funzione di "norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri, fondato in via ordinaria sull'istituto del ricongiungimento familiare, ed apportando una eccezione alla disciplina sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per salvaguardarne il "preminente interesse" in situazioni

nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrità fisico-psichica. In tale logica, essa attua, completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto alla vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull'immigrazione da parte dei soggetti ad essa sottoposti" (Cass. sez. un., 25 ottobre 2010, n. 21199).

Tale bilanciamento è reso possibile dall'accertamento dei "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore" (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998), interpretati estensivamente dalla Suprema Corte come "qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o, è altamente probabile, deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o interminabile durata e non aventi tendenziale stabilità..." (Cass. sez. un. 21199 del 2010; in senso conforme, Cass. 31 marzo 2011, n. 7516, Cass., sez. VI, ord. 7 settembre 2012, n. 15025, Cass. civ., sez. VI, ord. 13848/2014).

Il Collegio, in adesione al citato orientamento, ed in considerazione del superiore interesse del minore, affermazione di principio contenuta nel comma terzo dell'art. 28 del d.lgs. 286/1998, rubricato "Diritto all'unità familiare", ritiene che l'istanza di [redacted] (alias [redacted]), nata a [redacted] il 17 [redacted] 1981, e [redacted] (alias [redacted]), nato a [redacted] (Ucraina) il 17 [redacted] 1981, meriti di essere accolta.

La storia del nucleo familiare evidenzia un - non recente - trasferimento dalla Ucraina in Italia, alternato ad un periodo di rientro nel paese di origine (il che spiega perché il primogenito [redacted] che ha ora quasi tredici anni sia nato in Italia e l'ultimogenita [redacted] invece nella città di origine dei genitori, Chernovic).

Da circa cinque anni il nucleo familiare si è stabilmente trasferito in Italia, dopo aver trascorso circa tre anni nel paese di origine; da quel momento i figli hanno avuto un regolare inserimento socioscolastico, [redacted] sta frequentando il secondo anno della scuola media inferiore, vorrebbe proseguire gli studi al liceo artistico.

Anche [redacted] è regolarmente inserita nella scuola primaria, ha oggi sette anni, ne aveva due quando è giunta con i genitori in Italia.

Entrambi i genitori hanno confermato, in maniera puntuale e convincente, di essersi impegnati per svolgere attività lavorativa, non hanno potuto regolarizzarsi, per l'assenza di offerte lavorative regolari: la madre è giunta in Italia sin dal dicembre 2002, ha vissuto con una parente un primo periodo ad Asti, nel 2003 si è trasferita a Roma dove ha conosciuto l'altro genitore e dove è nato, l'anno successivo, il primo figlio [redacted].

Si tratta quindi per entrambi i genitori di un percorso migratorio iniziato circa quindici anni fa, interrotto per un triennio dal rientro in Ucraina (per le precarie condizioni di salute del padre di [redacted] [redacted]) ma comunque ripreso e consolidatosi negli ultimi cinque anni.

L'ascolto dei [redacted] in udienza ha dato ampiamente conto di quanto sia stato stabile e continuo nell'ultimo arco di vita del ragazzo il radicamento sociale e culturale in questo paese.

Questi elementi, unitamente alla valutazione di una condotta di vita regolare, esente da pregiudizi penali, fanno ritenere ragionevolmente che un eventuale

ritorno nel paese di origine dei genitori con i figli verrebbe a comportare un danno concreto e serio al percorso di crescita psicoevolutiva dei minori sinora condotto in termini positivi.

Vengono dunque per questa ragione autorizzati i ricorrenti alla permanenza in Italia per la durata di due anni, durante i quali dovranno adoperarsi per acquisire un titolo di soggiorno stabile, anche tenendo conto della sperimentata capacità di inserimento lavorativo.

p.q.m.

Visto l'art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/1998 e 737 e ss. c.p.c.

Autorizza i ricorrenti, [redacted] k (alias [redacted]), nata a Chernovic (Ucraina) il 17 aprile 1981, e [redacted] (alias [redacted]), nato a Chernovic (Ucraina) il 17 aprile 1981, genitori del minore [redacted] nato a Roma il giorno 11 dicembre 2004, e [redacted], nata a Chernovic (Ucraina) il 21 luglio 2010, alla permanenza in Italia per la durata di due anni

Notifica al PM ed ai ricorrenti


Comunicazione alla questura di Roma per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2017

Il Giudice estensore

Leandrea Costabile

Il Presidente



N. 726 Cronologico
Deposita in Cancelleria
OGGI 02/02/18
IL CANCELLIERE